

Avv. ORAZIO URZÌ
VIA V. GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796

PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART 414 C.P.C.

PER: Costanzo Rosa nata a Catania il 15.07.1970, C.F. CSTRSO70L55C351D, elettivamente domiciliata in Catania nella Via V. Giuffrida, 73, presso lo studio dell'Avv. Orazio Urzì, C.F. RZU RZO 81A24C 351T, Tel./Fax 095.431942, per le comunicazioni di Cancelleria, indirizzo pec avv.oraziourzi@pec.ordineavvocaticatania.it, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto, espone quanto segue:

CONTRO: **Il Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76, C.F. 80185250588, in persona del ministro pro-tempore, difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, indirizzo pec ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it

CONTRO: **Il Ministero dell'Istruzione** (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi del d.l. 1/2020), in persona del Ministro pro tempore, difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, indirizzo pec ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it

CONTRO: **Il Ministero dell'Istruzione**, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ufficio VII - Ambito Territoriale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, indirizzo pec ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it

OGGETTO: riconoscimento del diritto al trasferimento, per la mobilità 2022/2025 con precedenza per assistere la suocera con disabilità grave ai sensi della legge 104 art. 3 c. 3 e **ai sensi dell'art. 40 del CCNI mobilità 2022/25 che disciplina le precedenze nella mobilità per il personale ATA e giusta art. 4 dell'O.M. n. 36 del 01.03.2023 comma 5 punto e;**

PREMESSO

che la ricorrente è un Assistente Amministrativo attualmente in servizio presso CTIS03400L - I.S. DE FELICE GIUFFRIDA - OLIVETTI, la quale, tempestiva, presentava regolare domanda di trasferimento, per la mobilità 2022/2025, inserendo la precedenza per assistere la suocera con disabilità grave ai sensi della legge 104 art. 3 c. 3.

In data 08.05.2023 riceveva notifica con la convalida, a seguito di reclamo presentato il 28.04.2023, della domanda presentata ove si continuava



Avv. ORAZIO URZÌ
VIA V.GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796

PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

incredibilmente ad evidenziare la precedenza di cui al punto 25 ovvero quest'ultima prevista dall'art. 33, commi 5 e 7 L.104/92.

L'art. 4 dell'Ordinanza Ministeriale n. 36 del 01-marzo 2023 nel comma 5 al punto e) è estremamente chiaro in tal senso si cita testualmente: "...per le persone disabili assistite di cui all'art.33, commi 5 e 7 della L.104/92 ed il comma 5 stabilisce il rapporto di parentela includendo gli affini fino al terzo grado..."

A tutto questo si aggiunge il nuovo impianto normativo che, a seguito delle modifiche apportate alla l. 5 febbraio 1992, n. 104, dall'articolo 3, comma 1, lett. b), n. 2), del d.lgs. 30 giugno 2022, n. 105, non contempla più la figura del referente unico e non richiede ai candidati di allegare documentazione a comprova della esclusività dell'assistenza da prestare al soggetto disabile.

Giova precisare che quest'ultima indicazione è stata anche pubblicata dall'USP di Catania il 09.05.2023 per ciò che concerne le graduatorie ATA e in tal senso è assolutamente evidente la linea di contraddizione che si è palesata in seno allo stesso Ente. (si allega circolare ministeriale n. 29927 del 08/05/2023).

Si precisa sul punto che il Tribunale civile di Palermo, sezione Lavoro, con sentenza del 5 giugno 2020 ha riconosciuto al docente ricorrente – FASE C assunto con Lex 107/2015 – il diritto assoluto di precedenza poiché referente unico della SUOCERA disabile portatrice di handicap grave ex articolo 3 comma 3 della L. 104/92. La sentenza ha portata innovativa poiché stravolge le letture rese dagli USR sul punto. La lettera della norma, infatti, non "cita" i suoceri o le suocere come parenti o congiunti diretti per far scattare il diritto assoluto di precedenza.

Pur tuttavia, come si legge nel testo allegato, il Giudice ha interpretato ed accolto la tesi per cui la locuzione "*persona da assistere*" deve essere interpretata in senso ampio, non potendo limitare tale locuzione ai soli parenti più stretti atteso che il diritto alla salute del disabile non può subire limitazioni anche in ossequio ai principi di tutela del bene vita di cui all'articolo 32 della nostra Carta Costituzionale.

Una interpretazione che si giova dei ripetuti interventi della Corte costituzionale, con i quali è stato chiarito che la L. n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali di tutti gli individui da tutelare, quindi, anche della SUOCERA, benché non caladata dalla norma.

Così si legge nella sentenza: *Ciò posto, la preferenza va certamente accordata alla ricorrente, essendovi prova sia dello stato di disabilità della suocera, il cui*



Avv. ORAZIO URZÌ
VIA V.GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796

PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

coniuge ha età ben superiore a 65 anni, sia della convivenza della ricorrente – il cui marito espleta attività lavorativa fuori dal Comune – con la stessa. Va dichiarato il diritto della ricorrente a scegliere la sede nella procedura di mobilità, secondo l'ordine di preferenza indicato, fatto salvo il caso di precedenza che trovino fondamento nello stesso fattore di disabilità riconosciuto dall'art. 13.”

I docenti referenti di un parente, congiunto e, quindi, anche di una suocera o suocero disabile GRAVE ex art. 3 comma 3 della L. 104/1992 potranno far valere il diritto assoluto di precedenza nelle operazioni di mobilità con relativo diritto al trasferimento nella città di residenza del disabile.

Ancora il Tribunale di Messina con sentenze n.623/2020 pubbl. il 04/06/2020, n. 610/2020 pubbl. il 28/05/2020, n. 609/2020 pubbl. il 28/05/2020 e n. 484/2020 pubbl. il 13/05/2020 ha accolto i ricorsi disponendo il Trasferimento interprovinciale riconoscendo la precedenza per assistenza al padre e al suocero.

I casi hanno riguardato docenti che hanno inserito nella domanda di mobilità il verbale della commissione medica chiedendo di far valere il diritto di precedenza ed il consequenziale trasferimento. Il tribunale di Messina ha accolto i ricorsi consentendo finalmente di poter fare rientro a casa lasciando definitivamente le sedi di titolarità del nord.

Il Tribunale ha disposto “Va rilevato che dall'art. 13, punto IV, del CCNI 31 dicembre 2018 emerge che la preferenza ex art. 33, commi 5 e 7, della L. 104/92, viene riconosciuta al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità solo limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia, alla presenza di determinate condizioni. Tuttavia, l'art. 13 del CCNI, nella parte indicata, appare in contrasto con l'art. 33 della l. 104/1992, e va pertanto disapplicato, in quanto la disposizione di legge citata prevede il diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere in favore di ogni dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti e conseguentemente ha ordinato il trasferimento.

IN DIRITTO

PREMESSO:



Avv. ORAZIO URZÌ
VIA V.GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796

PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

che a disciplinare il caso de quo è l'art. 40 del CCNI mobilita 2022/25 che disciplina le precedenze nella mobilità per il personale ATA.

“ART. 40 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO 1. SISTEMA DELLE PRECEDENZE.

Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

I) DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta, a tutto il personale ATA che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni: personale scolastico non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120); 2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

II) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA'.

Il personale ATA a domanda condizionata o trasferito d'ufficio per non aver presentato domanda, ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora il relativo posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell'ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all'aver presentato domanda condizionata. (1) 55 La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta precedenza opera esclusivamente all'interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata. Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità per mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale. Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell'ottennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti d'ufficio o preferenze



Avv. ORAZIO URZÌ
VIA V.GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796

PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto (2). A tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del modulo domanda, da inoltrare nel rispetto della disciplina dettata dal Codice dell'Amministrazione Digitale, la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa "dichiarazione di servizio continuativo nella scuola", facente parte dell'apposito allegato all'O.M. o del modello predisposto per le istanze on line. Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l'interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza di cui al successivo punto V). L'adempimento inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro nella scuola risulta assolto con la presentazione, da effettuarsi nel rispetto della disciplina dettata dal Codice dell'Amministrazione Digitale, della dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile è riportato nell'apposito allegato all'O.M. dei trasferimenti o predisposto per le istanze on line, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata ed all'anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora l'interessato ometta di indicare la scuola da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio, nell'apposita casella del modulo domanda, oppure non alleggi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza. Per quanto attiene ai centri di istruzione per gli adulti il personale interessato dovrà indicare la scuola sede di organico da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio. L'utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio, qualora il personale interessato abbia richiesto, in ciascun anno dell'ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Analogamente avviene nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, o rimasto in soprannumero sulla provincia, ottenga l'assegnazione provvisoria all'interno della provincia, qualora il medesimo richieda e abbia richiesto, in ciascun anno dell'ottennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nell'ottennio in questione, il punteggio



Avv. ORAZIO URZÌ
VIA V.GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796

PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

relativo alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio, sia per l'attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d'ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità. Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ottennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità. Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell'ottennio iniziale. Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno 56 dell'ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

III) PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni: 1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; 2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura



Avv. ORAZIO URZÌ
VIA V. GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796

PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune; 3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del decreto legislativo n. 297/94; Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto sub comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso ovvero preferenza sintetica per il predetto comune ove intenda esprimere preferenze per altro comune. Il personale di cui al punto 2) può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti compresi nel predetto comune o distretto sub comunale ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze. Per il personale di cui ai punti 1), 2) e 3), in caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura (3).

IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA';
ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL
GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI
ESERCITA LA TUTELA LEGALE (4)

Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela. Successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza al coniuge (5) e, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei trasferimenti, al solo figlio individuato come



AVV. ORAZIO URZÌ
VIA V. GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796

PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni: 1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi; 2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (6). 3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001. In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria. Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti.”

L'art. 4 dell'Ordinanza Ministeriale n. 36 del 01-marzo 2023 nel comma 5 al punto e) è estremamente chiaro in tal senso si cita testualmente: “...per le persone disabili assistite di cui all'art.33, commi 5 e 7 della L.104/92 ed il comma 5, stabilisce il rapporto di parentela includendo gli affini fino al terzo grado...” COME L'ATTUALE RICORRENTE.

A Tal proposito come sopra citato, già altri Tribunali si sono pronunciati sulla “*vexata quaestio*” e nello specifico, il Tribunale civile di Palermo, sezione Lavoro, con sentenza del 5 giugno 2020 ha riconosciuto al docente ricorrente – FASE C assunto con Lex 107/2015 – il diritto assoluto di precedenza poiché referente unico della SUOCERA disabile portatrice di handicap grave ex articolo 3 comma 3 della



Avv. ORAZIO URZÌ
VIA V.GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796

PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

L. 104/92. La sentenza ha portata innovativa poiché stravolge le letture rese dagli USR sul punto. La lettera della norma, infatti, non “cita” i suoceri o le suocere come parenti o congiunti diretti per far scattare il diritto assoluto di precedenza.

Pur tuttavia, come si legge nel testo allegato, il Giudice ha interpretato ed accolto la tesi per cui la locuzione “*persona da assistere*” deve essere interpretata in senso ampio, non potendo limitare tale locuzione ai soli parenti più stretti atteso che il diritto alla salute del disabile non può subire limitazioni anche in ossequio ai principi di tutela del bene vita di cui all’articolo 32 della nostra Carta Costituzionale.

Una interpretazione che si giova dei ripetuti interventi della Corte costituzionale, con i quali è stato chiarito che la L. n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali di tutti gli individui da tutelare, quindi, anche della SUOCERA, benché non caladata dalla norma.

Così si legge nella sentenza: *Ciò posto, la preferenza va certamente accordata alla ricorrente, essendovi prova sia dello stato di disabilità della suocera, il cui coniuge ha età ben superiore a 65 anni, sia della convivenza della ricorrente – il cui marito espleta attività lavorativa fuori dal Comune – con la stessa. Va dichiarato il diritto della ricorrente a scegliere la sede nella procedura di mobilità, secondo l’ordine di preferenza indicato, fatto salvo il caso di precedenza che trovino fondamento nello stesso fattore di disabilità riconosciuto dall’art. 13.”*

I docenti referenti di un parente, congiunto e, quindi, anche di una suocera o suocero disabile GRAVE ex art. 3 comma 3 della L. 104/1992 potranno far valere il diritto assoluto di precedenza nelle operazioni di mobilità con relativo diritto al trasferimento nella città di residenza del disabile.

Ancora il Tribunale di Messina con sentenze n.623/2020 pubbl. il 04/06/2020, n. 610/2020 pubbl. il 28/05/2020, n. 609/2020 pubbl. il 28/05/2020 e n. 484/2020 pubbl. il 13/05/2020 ha accolto i ricorsi disponendo il trasferimento interprovinciale riconoscendo la precedenza per assistenza al padre e al suocero.

I casi hanno riguardato docenti che hanno inserito nella domanda di mobilità il verbale della commissione medica chiedendo di far valere il diritto di precedenza ed il conseguenziale trasferimento. Il Tribunale di Messina ha accolto i ricorsi consentendo finalmente di poter fare rientro a casa lasciando definitivamente le sedi di titolarità del nord.



Avv. ORAZIO URZÌ
VIA V.GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796

PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

Il Tribunale ha disposto “Va rilevato che dall’art. 13, punto IV, del CCNI 31 dicembre 2018 emerge che la preferenza ex art. 33, commi 5 e 7, della L. 104/92, viene riconosciuta al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità solo limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia, alla presenza di determinate condizioni.

Tuttavia, l’art. 13 del CCNI, nella parte indicata, appare in contrasto con l’art. 33 della l. 104/1992, e va pertanto disapplicato, in quanto la disposizione di legge citata prevede il diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere in favore di ogni dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti e conseguentemente ha ordinato il trasferimento.

Tutto ciò premesso e considerato, a mezzo dell’esponente difesa, la ricorrente, ricorre all’Ecc.mo Tribunale perché Voglia, previa fissazione dell’udienza di discussione ed emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 415 c.p.c., accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- riconoscere, all’odierna ricorrente il diritto di precedenza per la procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 40 del CCNI mobilità 2022/25 che disciplina le precedenze nella mobilità per il personale ATA e giusta art. 4 dell’O.M. n. 36 del 01.03.2023 comma 5 punto e, con conseguente modifica delle eventuali graduatorie ove la ricorrente è inserita a seguito del suo legittimo trasferimento nel comune indicato nella domanda di mobilità, per assistenza al parente;

In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio del diritto di precedenza per i motivi sopra indicati si richiede il risarcimento dei danni morali subiti per il disagio creato e subito dall’odierna ricorrente, quantificati in € 500,00 o in quell’altra somma che sarà quantificata dall’odierno Giudicante;

Si allegano i seguenti atti e documenti;

- procura alle liti
- domanda di mobilità;



Avv. ORAZIO URZÌ
VIA V.GIUFFRIDA, 73
95128 CATANIA
TEL. 095.431942
CELL. 333.5019796

PEC: AVV.ORAZIOURZI@PEC.ORDINEAVVOCATICATANIA.IT

- dichiarazione sostitutiva di assistenza disabile;
- riscontro reclamo da parte del Funzionario USP;
- **O.M. n. 36 del 01.03.2023 comma 5 punto e;**
- Diffide e messa in mora del sindacato Confial;
- Ai fini del contributo si dichiara che il valore del presente ricorso è pari ad € 500,00 è pertanto il c.u è pari ad € 21,50;

Catania, lì 29.08.2023

Avv. Orazio Urzì

